



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 9 del 10-03-2020

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DE D.LGS. 30 APRILE 1992, n. 285 " NUOVO CODICE DELLA STRADA."

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di marzo alle ore 10:20, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli.

Intervengono i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	Firma presenti	Qualifica
CARACENI GILBERTO	Presente	SINDACO
GIANCAMILLI EROS	Presente	VICESINDACO
TESEI LUCA	Presente	ASSESSORE

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DE D.LGS. 30 APRILE 1992, n. 285 " NUOVO CODICE DELLA STRADA."

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", contenente disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice, il quale ai commi 1, 4 e 5, prevede:

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (comma 1)

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (comma 4)

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4 (Comma 5)

VISTO l'articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il quale fa obbligo agli Enti locali di iscrivere nei propri bilanci

appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice;

CONSIDERATO che il gettito dei proventi stimato per l'anno 2020, è determinato in € 1.000,00 (lo stesso valore dell'esercizio precedente);

RITENUTO determinare la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, per l'anno 2020;

VISTO il decreto del MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2020, contenente: "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020*";

VISTA la propria competenza deliberativa ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi a norma dell'articolo 49, 1^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla narrativa, che si intende integralmente trascritta e confermata e si dichiara parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI DESTINARE per l'anno 2020 e ai sensi delle disposizioni normative richiamate, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada, di competenza di questo Ente (€ 500,00), come segue:

PREVISIONE DI BILANCIO 2020

NR.	FINALITA'	%	CODICE BILANCIO	SOMMA PREVISTA
1	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAM. SEGNALETICA	¼ dei proventi	1030102	125,00
2	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	¾ dei proventi	1030102	375,00

	Totale			500,00
--	---------------	--	--	---------------

3. DI DISPORRE che il riparto delle spese di cui alla presente deliberazione abbia luogo in adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è soggetta all'obbligo di trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in quanto il Comune di Massa Fermana ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

5. DI APPROVARE, con votazione unanime favorevole, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2020, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 208 DE D.LGS. 30 APRILE 1992, n. 285 " NUOVO CODICE DELLA
STRADA."

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 31-03-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 31-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 10-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 31-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli